



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 49 del 19/05/2021

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2021.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 115 del 21.04.2021 “Dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2021, ai sensi della L. 353/2000, Legge Regionale Puglia n. 38/2016 e della Legge Regionale Puglia n. 53/2019”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 57 del 22.04.2021, con il quale si stabilisce, tra l'altro che: “dal 15 giugno al 15 settembre anno 2021 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia”, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre il suddetto periodo;

Visto il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto, all'art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di detta Autorità;

Visto l'art. 16, comma 1, del medesimo D.Lgs. che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Vista la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la Legge Regionale Puglia n. 38 del 12.12.2016 “*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*” ed in particolare, gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute, nonché il regime sanzionatorio previsto;

Viste le Leggi Regionali Puglia n. 7/2014 e n. 38/2016;

Vista la Legge Regionale n. 53 del 12.12.2019 “*Sistema regionale di protezione civile*”;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;

Visto il R.D. n. 3267 del 30.12.1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e s.m.i.;

Visto il “Piano Regionale Puglia di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” approvato con DGR n 585 del 10/04/2018 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia;

Constatato che:

- per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe con la presenza della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;

- in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della Legge 353/2000 dal quale si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra giugno e settembre;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 (Modifiche al sistema penale);

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di

emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021, nonché l'ulteriore Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021, nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali conseguenti e successive finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19:

Considerato altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

In esecuzione di quanto riportato all'art. 7 del precitato D.P.G.R. n. 266 del 30.04.2018;

RENDE PUBBLICO

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 115 del 22.04.2021 “Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2021, ai sensi della L. 353/2000, Legge Regionale Puglia n. 38/2016 e della Legge Regionale Puglia n. 53/2019”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 57 del 22.04.2021.

Divieti su aree a rischio incendio boschivo

(Art. 2 D.P.G.R. n. 115 del 21.04.2021)

1) A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione puglia a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali

autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producono faville o brace;

- tenere in esercizio fornaci, forni a legno, discariche pubbliche e/o private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica ecc.;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltate all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

(Art. 3 D.P.G.R. n. 232 del 16/04/2019)

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;

A tal fine si riportano i divieti e gli obblighi di cui alla Legge Regionale n. 38/2016:

bruciature - divieti *(Art. 2 L.r. 38/2016)*

- 1) È vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.
- 2) Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabile per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciature delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel

periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui di colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

- 3) La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e/o i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio della bonifica. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'avvenuta vigilanza. restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 (L.r. 38/2016).
- 4) L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiori a tre metri steri giornalieri a ettaro. le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino a totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza nei territori delle regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione Foreste regionale.

Obblighi ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

(Art. 3 L.r. 38/2016)

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
2. I proprietari gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, hanno l'obbligo di realizzare, entro 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri 15 lungo il perimetro del proprio fondo prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. È fatto obbligo proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e i conduttori, a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione almeno 5 metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia

eventualmente adottate dall'ente di gestione.

Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie

(Art. 4 L.r. 38/2016)

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propagano alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
2. I gestori delle strade effettuano periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche

(Art. 6 L.r. 38/2016)

I Proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno metri 15 (quindici), sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistiche-ricettive in aperta campagna (campeggi, villaggi, turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'Interno.

Obblighi di gestori di attività ad alto rischio

(Art. 7 L.r. 38/2016)

I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'Art. 6 (Art.6 L.r. 38/2016) sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità.

Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali

(Art. 8 L.r. 38/2016)

- 1) I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.
- 2) I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo dei parassiti
- 3) La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Disposizioni transitorie

(Art. 5 D.P.G.R. n. 115 del 21.04.2021)

Il personale impiegato nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (Covid-19).

In conseguenza, a quanto innanzi riportato:

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S., **dalla L.R. n. 38 del 12.12.2016 e dal D.P.G.R. n. 115 del 21 aprile 2021** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- **Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38 del 12.12.2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 21.04.2021 - Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2018” ai sensi della L.**

353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019;

- **Di confermare il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2021 lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale;**
- In caso di necessità contingenti e mediante apposito provvedimento adottato dalla regione Puglia, i termini temporali (15 giugno - 15 settembre), potranno essere da quest'ultima anticipati al 1° giugno e/o posticipati al 30 settembre;
- **Chiunque avvisti un incendio** che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, ai sensi dell'Art. 1 del D.P.G.R. n. 213/2020, a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

INVITA

- **I proprietari, conduttori e/o gestori** a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, insistenti sull'intero territorio comunale a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali da erbacce e/o sterpaglie.
- **I cittadini a segnalare al Comando di Polizia Locale - 080/4077014** situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree.
- **I cittadini a collaborare** nelle attività di segnalazione di situazioni di pericolo ai numeri telefonici sotto riportati:
 - **Servizio Emergenza: 1515;**
 - **Carabinieri Forestali di Noci: 080/4974392;**
 - **Comando Stazione Carabinieri: 080/4977010 - 112;**
 - **Vigili del Fuoco 115;**
 - **Comando di Polizia Municipale - 080/4977014;**

RENDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- * Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dall'art. 2 del citato D.P.G.R. n.

115 del 21.04.2021, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14 (Art. 6 DPGR n. 213/2020);

* Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della L.r. n. 38 del 12/12/2016 (Sanzioni - art. 12), oltre a quanto previsto dall'art. 10 della Legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

- **da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;**
- **da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dei casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;**
- **da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla citata L.r. n. 38/2016;**
- **da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;**
- **da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.**

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

A norma dell'Art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Gabriele - Responsabile del Settore "TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE".

DISPONE

La Polizia Locale, il Gruppo Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia,

nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

Copia della presente Ordinanza, pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune e sul portale istituzionale del Comune di Noci www.comune.noci.ba.it, viene notificata, per quanto di competenza, a:

- ♦ Comando di Polizia Locale di Noci: poliziamunicipale.comune.noci@pec.rupar.puglia.it;
- ♦ Giunta Comunale;
- ♦ Settore “TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE”: ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it;
- ♦ Associazioni di volontariato di Protezione Civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- ♦ Comando Stazione Carabinieri di Noci: tba30637@pec.carabinieri.it;
- ♦ Comando Stazione Carabinieri forestali di Noci: fa43430@pec.carabinieri.it;
- ♦ Città Metropolitana Bari (Serv. viabilità): viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
- ♦ Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia: cbta.bari@pec.terreapulia.it;
- ♦ Ferrovie del Sud Est - Bari: segreteria@pec.fseonline.it;

per conoscenza comunicata:

- ♦ al Sig. Prefetto della Provincia di Bari: protocollo.prefba@pec.interno.it;
- ♦ alla Presidenza Giunta Regionale Puglia: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;
- ♦ al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari: com.bari@cert.vigilfuoco.it;
- ♦ al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari: tba22595@pec.carabinieri.it.

IL SINDACO
dott. Domenico Nisi